

Dai Segretarij i quali per le ragioni già
scelte hanno potuto esagerarli.

Si è proposto un secondo istituto ad
alcune Segreterie di tribunali di 1^a classe
le più cospicue, e là dove precisamente
per la maggior affluenza degli affari era
già dal Ministero di Giustizia aggiunto un
Assessore.

Quota dell'aggio rimanente
al Regio Erario

La. solenne - N.º 18. esprime la quota del 60. o
del 50. per 9/10 che rimane al Regio Erario
deputata dal 10. o dal 50. per 1/10 da
assegnarsi ai Segretari sul prodotto brutto
dei dritti a riscuotersi. Di queste risultate
totali si farà largo commento nella conchiu-
sione di questo rapporto

Analisi delle più essenziali disposizioni
del progetto di legge

Principii ausiliarii cui si agerò l'esame dei
gladri particolarizzati e d'uopo rendere
ragione dei motivi a cui si appoggiano
le varie disposizioni del progetto di legge
compilate dalla Commissione

Non occorre fermarsi sull'art. 12 che ha dove si
accenna al personale dei sottosegretari. La
Commissione aveva dapprima adottata
la graduazione unica di costituiti segretarij
ma si determinò a proporre questa distinzione
per le segreterie dei Magistrati quando
riconobbe che già era introdotta nella
legge relativa all'ordine Giudiziario della
Giudequa, ed anche per motivo che nelle
segreterie dei Magistrati di Terraferma
già alcuni uffiziali nominati dal Governo
sono rivestiti delle qualità di sottosegretarij.
In modo che non si è creduto oggetto di
seria difficoltà il mantenere questa dispo-

Art. 1^{mo}
Personale delle Segreterie

Pagamento mensile degli
Stipendj

Arti 3. e 4.
Condizioni di Capacità

denominazione - per quanto concerne i
Magistrati, riservando quella di Substituti
Segretari ai funzionari di tutte le altre
Segreterie

L'articolo 2° che prescrive il pagamento mensile
degli stipendj per tutti gli uffiziati compo-
nenti la segreteria potrebbe presentare
una eccezione - dirimpetto alle discipline -
rigenti in materia di finanze, essendo noto
che i stipendj eccedenti le L. 2000 non si
corrispondono dalle tre più alte che a -
quivalenti maturati, una quest'eccezione - è
comandata dal riflesso che anche ai segretari
godenti di uno stipendio maggiore delle
L. 2000 bisogna fornire il mezzo di soddisfare
al salario degli Strasari e delle spese di
cancelleria, l'uso e le altre e quindi di
tal natura a non poter comportare -
il ritardo del pagamento trimestrale.

È inoppo-rtuno qualunque ordinamento
amministrativo che non porti seco qual-
unque che sia ed assoluto le condizioni
di capacità che si richiedono negli impiegati
la mancanza di questo attributo lasciando
aperta la via a scelte meno considerate.
Lo stabilimento e poi l'esecuzione inalte-
rabile di queste condizioni collegate con
un buon sistema di avanzamento è il solo
che possa creare lo spirito di emulazione
ed ispirare ai funzionari la confidenza nel
loro avvenire ed è ad un tempo nelle
mani di un Governo giusto ed illuminato
l'anima con cui egli può respingere l'
incapacità ambiziosa - sottrarsi all'impor-
tanza delle sollecitazioni, mettere in credito
la virtù ed il talento e subordinare in fine
la scelta degli impiegati al solo merito

Articolo 6.
Nomina dei sottosegretari e
Sostituti Segretarij

Della Giustizia.

Attesa da questi principj la sommissione
ha proposto di dare un corso di tali condi-
zioni negli art. 3. e 4. del progetto, corso
che avrà per certo bisogno di maggior
sviluppo nel regolamento da promulgarsi.
Lungo e grave dibattimento insorse nella cam-
erale intorno alla disposizione progettata
all'art. 3. Erano alcuni membri d'opinione
che i sotto segretarij e Sostituti Segretarij non
soltanto dovessero essere pagati dal Governo come
dispone l'art. 2. ma da esso pure nominati.
1.° perchè conveniva in ciò avere uniformità
a quanto veniva recentemente stabilito dalle
leggi sul personale della Corte di Cassazione,
non che della Magistratura della Corte di
Sardegna. 2.° perchè la nomina del Governo
sembrava in ogni modo mestare maggior
ritiro a questi soggetti che si volevano ser-
vire al grado di funzionarij pubblici
e che avrebbero trovato nella detta elezione
dello Stato una quarantiglia di più per
loro avvenire.

Opponevano gli altri a questo concetto
il bisogno di lasciare centralizzata nel solo
capo della segreteria quella responsabilità
tanto grave e delicata senza di cui il
servizio della giustizia e l'interesse dei
privati subirebbero serio compromessi;
Laonde non poterli pretendere questa
unica e costante responsabilità quando
la scelta dei sotto segretarij e sostituti avviene
tutta annoveramente ai Segretarij, mentre
sotto il peso di timori legittimi hanno
il massimo interesse a non proporre che
soggetti d'indiscussa fede, laboriosi ed
Attivi.

Per comporre questi Dipartimenti si è creduto di proporre uno giudicare quella cioè, che la nomina dei Sotto-Segretarij e Substituti si facesse dai Magistrati e Tribunali sulla proposizione dei Segretarij come si è costantemente sta qui praticato.

Questo mezzo tenuto adottato per le singole ragioni sopra-numerate, senza trarre sensibilmente al principio che si ebbe in mira, di ristretto cioè questi soggetti del carattere di pubblici funzionari non presenta altro scoglio fuorchè quello di far pagare dal Governo i mandati che non s'incassa da lui dovuti; attribuito però che il Governo può per quanto sembra delegare ai Magistrati e Tribunali.

Appena si ebbe notizia che il nuovo provvedimento poteva combinarsi in ogni sua parte senza il bisogno d'imporre un grave carico al 1.^o Livello e sempre coll'intendimento di dare il necessario rilievo alle Segreterie di mandamento senza la Commissione consunta della concessione di concedere a ciascuna di esse un sostituto Segretario.

Sono pochi i Segretarij anche delle due ultime classi che non abbiano dichiarato negli stati trasmessi l'esistenza di un sostituto e di qualche Scrittano nelle loro Segreterie. La distribuzione fatta nel 1822 delle quattro categorie di mandamento, le modificazioni sancite colle Regie patenti 29 maggio 1849 sono ben lungi dall'offrire la misura dell'affluenza del lavoro delle varie Segreterie. Dall'esistenza dei prodotti di alcune della 3.^a ed anche della 4.^a classe

si vorge che il tempo e le circostanze locali
hanno forse quai accresciuta e lai diminuita
la sorgente delle liti; per cui se si dovesse
oggi prender per base del numero dei
procedimenti l'ammontare dichiarato
dei proventi vi sarebbe luogo a riformare
in molte parti la presente classificazione.

Ed imporre adunque uno scrivano
almeno a caduna segreteria, tocche di-
-minuisce sempre più le competenze
pecuniarie del titolare o concedere un
-sostituto a scelta dei tribunali; l'uno
o l'altro di questi progetti sembra
-raccomandarsi nel continuo vantaggio che
presentava al servizio regolare e perma-
-nente della giustizia.

I temporanei impedimenti, i congedi
i frequenti transitoriamenti, le assenze,
le malattie e le morti dei titolari notano
più volte nel corso dell'anno delle interruzio-
-ni di servizio che sono di grave nocumeto
alla giustizia. La presenza permanente
d'un sostituto col carattere di pubblico
ufficiale provvede a queste lacune, per-
-mette al Governo di pretendere in modo
-apoteo che l'ufficio di segreteria sia
aperto costantemente al pubblico, ed
oltre più anche allo stesso Governo nelle
-varie località un agente di più a cui
poter confidare all'occorrenza qualche
-straordinario incarico di servizio. Non
mancheranno giovani ereditati nella
-carriera del titolato che aspireranno a
simili posti anche con un tenue tratta-
-mento proporzionato alle piccole località
per farsi scada ai posti maggiori e fra
-questi più che fra postulanti che non.

Articoli 7. 9. 10.
Nomine degli Scrittori

abbiano fatto alcun tirocinio si potrà
dal Sovrano riuscire a migliori scelte di
Segretari.

Insomma maninni i Membri della
Commissione nelle disposizioni proposte
agli art. 7. 9. e 10. riguardo al personale
degli Scrittori.

Nel fissare il numero essa ha dovuto
far fondamento sul presente stato di cose
e non sulle future contingenze.

La deficienza o l'aumento del lavoro
dipende dalle circostanze dei tempi e
dai possibili cambiamenti legislativi;
e perciò questo personale che si lascia
a carico dei segretari, può aumentare o
diminuire a loro beneficio ed a loro spesa,
secondo le occorrenze.

Tra però necessario che fossero costan-
temente giudici di questo maggiore o
minore bisogno i capi della Magistratura
che debbono insorgere all'andamento
regolare della segreteria, ed a ciò sembrano
provvedere bastantemente gli accennati
articoli.

Articolo 11
Revoca dei Sottosegretari
Sostituiti e Scrittori

La revoca dei Subalterni appartiene in massima
all'autorità che li ha nominati. Ciò
spiega la facoltà concessa dall'art. 11. ai
Magistrati e Giudici. Anzi il bisogno
di revocare nel solo caso della segreteria
tutta la responsabilità dell'istituto. L'
iniziativa della revocazione come quella
della nomina de' suoi dipendenti sembrano
doversi ammettere come naturale conseguenza.
Il modo onde sopporre alla spesa fissa del
personale della segreteria, è indicato all'
art. 12 e quindi sono molte considerazioni
a svolgersi.

Articolo 12.
Riscossione dei diritti
a profitto del R. Erario

177

La mancanza del codice di procedura civile e d'articolo alla riforma immediata delle antiche e dissonanti tariffe del 1770.

Se l'ordinario progetto di rivormamento avesse potuto collegarsi con una nuova e ben ponderata tariffa conforme ai tempi ed ai cambiamenti seguiti nel periodo quasi secolare, dacché quelle emanarono, si avrebbe potuto oggi senza dubbio dar opera ad un più compiuto stabilimento.

La legge dell'1. ventoso anno 7. sur les Droits de Greffe che si combinava in alcune parti coll'altra legge del 22. Germinal sur les Droits d'inscriptions restringeva a poche e chiare disposizioni l'incarico degli agenti demaniali preposti all'esazione dei dritti, cioè per l'iscrizione delle cause, arrollo, per la minuta e trascrizione di determinati atti e per le copie delle sentenze definitive, interlocutorie o di semplice istruttoria. Simili faccende ora in dipartimento le paraterie di Giudicatura non affoggettava alla percezione per conto del Governo, fuorché i dritti di Legatoria dei tribunali civili e di commercio.

Questa legge di ventoso anno 7. con alcune modificazioni introdotta dalle leggi 22. pratile dello stesso anno, 12. Luglio 1808 e 7. 8. 1825. ha esistito ai tempi ed è tuttora in vigore in Francia.

Ma l'impossibilità di ritoccare le tariffe finché non siano promulgati tutti i codici e la necessità quando lo spacio di coordinare i dritti di Legatoria col sistema vigente dell'insinuazione, fuorché ambedue erano sarebbero devoluti agli agenti del.

Governo) non hanno neanche permesso di mettere in discussione se fosse stato possibile d'introdurre fra noi il sistema francese.

Qui lo scopo unico del Governo fu di portare qualche sollievo a quella classe di funzionari dell'ordine giuridico che si sapevano troppo male retribuiti.

In Francia si volle una legge finanziaria emanando al § 2° di quest'articolo che si riferisce al regolamento da promulgarsi e di non permettere che appunto per le difficoltà incontrate venissero siccome bene stabilite in detto regolamento, di cui si prevede pure dalla Commissione un primo progetto, tutte le maggiori norme e cautele che nell'interesse delle finanze si considerano necessarie per assicurare l'introito dei dritti di segreteria e determinare le regole di amministrazione e di controllo che per ragione di materia rientrano nella competenza del Ministero di finanze.

Malgrado le cautele da stabilirsi per l'erazione a profitto dell'erario della massima parte dei dritti, dovette la Commissione osservare che alcuni di essi sfuggivano per la loro natura a qualunque possibile vigilanza e sorveglianza. Le previsioni del Governo in quanto all'introito hanno un fondamento quando riguardano bene gli atti giudiziari soggetti a registrazione, e di cui la traccia non può essere sottratta alle verificazioni amministrative, ma di certi altri atti fuggitivi e che non lasciano traccia di alcuna sorta, di quei numerosi proventi che si possono ogni giorno celare.

Articolo 13.

Riserva di alcuni dritti
ad esclusivo beneficio dei
segretarij

impunemente a qualunque investigazione -
fu la somministrazione d'arriso non dovere il
Regio Erario fare oggetto di sperabile utile
e potersi senz'altro abbandonare a precipuo
profitto dei Secretarj

per

Questo abbandono d'altronde quasi
del tutto inefficace per Secretarj di manda-
mento, procurando sicuramente un
vantaggio di qualche entità ai Secretarj
dei Magistrati e tribunali, la somministrazione
senza poter fissare nemmeno per approssi-
-mazione il prodotto di questi crediti.
ne ha però tenuto conto nella distribuzione
degli assegnamenti proposti nei diversi
quadri.

Articoli 11. 15.
Aggio ai Secretarj

Si e già discusso intorno alle ragioni che mossero
la somministrazione a proporre le due quote
del 10. e del 50. per $\frac{1}{2}$ a beneficio dei Secretarj
sulle riscossioni dei dritti, essendo ben evidente
che fa d'uopo associare il loro proprio
interesse a quello delle finanze, e che senza
questo scotto le riscossioni del Regio Erario
sarebbero esposte a troppo grave decremento.

Il modo piu semplice di corrispondere
quest'aggio mensilmente meglio che nel
dica il progetto di regolarmente vuol essere
concentrato tra i due Dicasteri di finanze
e della Giustizia, qui pure cadendo l'
osservazione già fatta che ai Secretarj
cioè bisogna somministrare ad epoche
meno lontane lo stipendio e l'aggio onde
facciano fronte in ogni tempo alle spese
degli scrivani ed a quelle di cancelleria.
Dicome viene stabilito dall'art. 16.

Articolo 17. 64
Cessazione di qualunque altro provento
e finanze a profitto come a carico dei
Secretarj

I Secretari dei Magistrati, Consolati e
Tribunali aveano finora altri pesi ed
altri proventi.

Nelle cinque Segretorie i pesi consistevano - 1.^o in alcuni canoni o finanze che si imponevano ai notari e si versavano nelle Regie casse. Nelle Segretorie dei Magistrati primariali il Governo è in deficit, perché tenuissimi i proventi ma è d'uopo considerare che oggi quasi per tutte l'aria già supplisce ai loro stipendj col prodotto delle imposte finanziarie - 2.^o in altri canoni che pure si pagavano direttamente da alcuni Segretarij ad altri loro colleghi come retribuiti, ai loro predecessori nell'impiego od alle loro vedove.

Gli elementi per formare uno stato preciso di questi canoni e finanze si possono ricavare - agli uffizii del Ministero di Grazia e Giustizia - 3.^o in asseguamenti che pure si imponevano ad alcuni Segretarij per sopperire agli uffizii dei Magistrati presidenti ed Avvocati fiscali.

Tutti questi canoni ed asseguamenti vengono necessariamente a cessare col nuovo stabilimento come per parità di ragione cessano i stipendj che s'aspettavano le finanze ai Segretarij meno retribuiti.

Gli utili dei Segretarij dei Magistrati supralati e tribunali che pure si tratta di far cessare col presente articolo si riferiscono all'aggio del 4. per 100 che loro viene corrisposto dalle finanze sulla riscossione dei dritti giudiziarij a mezzo dei Reaj Biglietti 24. Marzo 1823. e 3. Aprile 1828.

Questa corrispondenza d'aggio che dai dati forniti dal Dicastero di Finanze veniva suora a costituire per l'anno sopra una media triennale la spesa -

Articolo 18
Vigilanza dei Magistrati
e Giudici

Di L. dieciotto mille annue viene a
risparmiare come compresa nel totale ap-
puntamento del 40. e del 50. per 100.
contemplativo dell'opera che continueranno
ad avere i Segretarij opere d'altronde
che non s'io opere di grave considerazione
mentre nell'atto stesso in cui i medesimi
scoutano i dritti di segreteria vengono a
versare i dritti giudiziari sopra gli atti
d'istruttoria che formano l'oggetto dei
sommenovati dritti sommati.

Al regolare e costante esequimento delle
varie disposizioni del nuovo stabilimento
proposto deve senza dubbio girare grande-
mente la personale vigilanza degli offi-
ciali del pubblico Ministero e massime
perchè ora si tratta di condurre il
tesoro pubblico nella scienza dei compensi
che devono far fronte all'insolita spesa
L'impulso da darsi ai loro dipendenti
le sollecitudini e le cure da impiegarsi
per assicurare il servizio il più solerte
e regolare della Giustizia, saranno senza
dubbio oggetto delle più gravi raccoman-
dazioni per parte del Superior Ministero
che a quella presiede.

Adizione fatta dei proventi attuali. Di tutte
le segreterie si ha il prodotto totale di L. 1,468/10

Ora fa d'uopo enumerare le cause che
non permettono ad un Governo providente
il fare troppo fondamento su questo totale
subito.

1.° Quando i Segretarij conobbero dai fogli
pubblici lo scopo della somministrazione ed ebbero
l'invito di dichiarare i loro proventi e'
molto presumibile che essi abbiano operato

in questo modo, cioè che i titolari delle
più segreterie abbiano cercato di
menzionare il loro profitto ed esagerare
le loro spese, mentre i Segretari dei
piccoli uffici abbiano colla speranza
di un miglior trattamento dato in
senso opposto, fissando un maggior valore
alle loro entrate.

2.° È già detto che non tutte le Dichiarazioni dei proventi sono fatte dai Segretari stessi. Alcuni Magistrati credettero inutile di ricorrere a questa sorgente; alcuniero informazioni e ne presentarono il tutto. Ma non si può se si possa fondare su questi semplici dati dei calcoli precisi.

3.° Alcuni Magistrati si limitarono nei loro stati a presentare il reddito netto delle segreterie. Quindi il totale dei proventi si è dovuto per queste ragioni in certo modo colla riduzione a questo reddito netto delle spese di commessi, e di cancelleria non sempre abbastanza specificate.

4.° Ho bisogno sperare che la riscossione dei dritti in conto del Tesoro pubblico sia senza da parte difficoltà, giacché se è possibile in molte parti e mercè le dovute indagini il controllo di chi dritti merca per sempre. L'inconveniente delle attuali tariffe per la somma loro complicazione non bene conosciute, ne è seguito dagli stessi Segretari, ma sopra tutto anche agli Agenti Provinciali che non vi ebbero mai la menoma ingerenza; per cui non potendo esercitare per chi quello scultinaria e quella vigilanza che si richiederebbero, ne addim. io che il merito della riscossione,

massimo negli usi dello stabilimento
poggierà in gran parte sulla probità
e buona fede dei Segretarij, non che sulla
autorizzata concorso e vigilanza dei Magistrati
Criminali e Giudici a cui sarà d'uopo che
il Governo faccia in proposito un formale
appello.

5^a Belle. 115^a Giudicature N^o 196 hanno
il lorooggio nei luoghi ove sono stabiliti
uffici di Spasimazione, non così delle
altre 210 Giudicature, e per ovviare la
mancanza d'immediato contatto cogli
affari demaniali non può a meno che
menomare la quarantiglia di vigilanza
e di controllo.

6^a Un Difetto di qualche qualità dal
presumibile prodotto delle segretarie dei
Magistrati e Criminali emerge necessa-
riamente dal conservarsi edue si
propone a principio vantaggio degli stessi
ufficiali e delli contemplati nell'art. 12
del progetto di legge, mentre nel totale
ammontare dei proventi dichiarati
trovansi compresi indistintamente tutti
i dritti che sino ad ora si riscuotevano
dai Segretarij.

7^a Le contabili demaniali venendo affidata
la riscossione di questo nuovo prodotto fa d'
uopo concedere un aggio da calcolarsi su-
una media proporzionale almeno del
2. per 100, tenendo inoltre a calcolo le
spese di registri e stampe che non è oggetto
di poco momento.

Quelle queste cause riunite dovrebbero
consigliare il Governo a non dipartirsi troppo
nelle sue previsioni dal presumibile introito
redotto a L. 1,200,000.

Me: dove pare eccessiva - questa riduzione
 dirimpetto ai motivi sopra enumerati
 ed avuto anche riguardo alle peggiori
 circostanze dei tempi che fanno necessa-
 riamente soffrire un temporaneo rallenta-
 -mento in ogni sorta di esecuzione -

Magistando per un momento su
 questo non sperabile prodotto si avrebbero
 i seguenti risultati: Provento totale L. 1,168,000

Quota spettante all' Erario depurata
 dall'aggio concesso ai Segretarij --- L. 785,000

Stipendio dei Segretarij
 sottosegretari e sostituti
 Segretari ----- L. 579,250

Similare di beneficio
 al Regio Erario ----- L. 214,850

Ma ritenendo come assai piu
 probabile che l'introito totale non si realizzi
 che nella somma suraccennata di L. 1,200,000
 si avrebbero i seguenti risultati:

La quota spettante al Regio Erario
 depurata dall'aggio del 10. e del 50.
 per % concesso ai Segretarij verrebbe
 a diminuirsi in proporzione e ridursi
 così a ----- L. 650,000.

Spesa fissa di stipendj a
 carico del R. Erario ----- L. 579,250

Sarebbe forse ancora sperabile per
 Regio Erario un beneficio di L. 79,850

Nella discussione del suo lavoro la Commissione
 fu sempre guidata dal pensiero che il
 nuovo ordinamento non doveva avere
 altro scopo che quello di togliere il presente
 contrasto in cui si trovano posti i funzionarij
 invidiati delle nuove importanti segreteria
 tra l'adempimento del loro dovere ed il
 bisogno di procurarsi coll'esercizio delle
 loro funzioni il vituperio ad cui onesta-

esistenza, togliere inoltre la enorme
disparità che si verifica tra la condizione
di alcuni segretarij e quella dei Medici
come anche tra i segretarij medesimi
appartenenti a eguale categoria; procu-
rare che l'eccessivo lucro di una parte
fosse versato a profitto dell'altra parte
troppo esigua, e tutto ciò senza incur-
re in questa operazione non solo il menomo
vantaggio per le finanze, ma neanche un
apodito compenso alla spesa che fosse
strettamente indispensabile. Dovendo
premezzare a tutte le considerazioni
quella del servizio della giustizia
In mezzo all'incertezza dei dati ed
alle molte complicazioni che presentava
questa materia affatto nuova, la commis-
sione spera almeno di aver suministrato
qualche lume onde agevolare il compie-
mento dell'opera.

Roma li 26. Gennaio 1849.

Bernabè

Savagna

A. Ripa Meana

Int. Conz

avv^{to} Gioachino Pettiti

Segue la nota degli amefici

Documenti
annessi alla presente relazione

- | | | |
|-----|-----|--|
| N.º | 1. | Quadro dei Magistrati d'Appello. |
| " | 2. | " dei Consolati e trib. di commercio. |
| " | 3. | " dei Tribunali di 1.ª cognizione. |
| " | 4. | " delle Giudicature di 1.ª e 2.ª classe. |
| " | 5. | " delle Giudicature di 3.ª classe. |
| " | 6. | " delle Giudicature di 4.ª classe. |
| " | 7. | Riepilogo dei Quadri. |
| " | 8. | Tabella del personale proposto. |
| " | 9. | Progetto di Legge. |
| " | 10. | Progetto di Regolamento. |

Progetto di Legge

Del personale delle Segretarie dell'ordine giudiziario negli Stati di terra-firma, sulla distribuzione dei diritti delle dette Segretarie al Regno d'Italia e sulla retribuzione dei Segretarij ed altri impiegati nelle medesime.

Carlo Alberto

per grazia di Dio
Re di Sardegna di Cipro
e di Gerusalemme &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal nostro guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di redigere i medesimi, e di sostenere la discussione.

Articolo 1.^o

Dal primo di il Personale delle Segretarie dei Magistrati d'appello, Consolati, Tribunali di prima Circoscrizione, e di Commercio, e delle

Giudicature di Mandamento nei
varii Stati di conforma sarà
composto di Segretarij, Sottosegretarij,
Sostituti Segretarij e Scrivani in
conformità della tabella annessa al
la presente rivista d'ordine e' posto
dal resto guardasigilli.

Articolo 2.^o

Dalla detta quota i Segretarij, Sottosegretarij,
Sostituti Segretarij e gli Scrivani
godranno del annuo stipendio fissato
nella stessa tabella, il quale per ciò
che concerne li Segretarij, Sottosegretarij
e Sostituti Segretarij sarà a carico del
R. Erario, e quando alli Scrivani a
carico dei Segretarij dai quali dipendono
tali stipendii saranno corrisposti
successivamente.

Articolo 3.^o

Dispone questa parte venivale Segretario,
Sottosegretario e Sostituto Segretario se
non avrà subito con approvazione
l'esame di stile o di Causidice.
Questa disposizione però non è
applicabile agli attuali Segretarij, Sot-
tosegretarij, e Sostituti Segretarij.

Articolo 4.^o

Gli aspiranti al posto di Scrivano
devranno dar saggio di stilide
cancellieri e di ortografia.

Articolo 5.^o

I Segretari continueranno ad essere nominati da noi sulla proposizione da noi corre spalla dal detto Guardasigilli.

Articolo 6.^o

I Magistrati d'appello, i Conciliari, ed i Tribunali di prima cognizione, e di Commercio nomineranno i Sotto-Segretari e Sostituti Segretari da loro dipendenti. I Tribunali di prima cognizione nomineranno altresì i Sostituti Segretari della Giudicatura di Mandamento del loro distretto.

Articolo 7.^o

La nomina degli Scriveri nelle Segreterie dei Magistrati d'appello e dei Tribunali si farà dai Primi Presidenti e Presidenti rispettivi, e nelle Segreterie Mandamentali dai Giudici sulla proposizione dei Segretari.

Articolo 8.^o

Al Decano ed alle di nomina tanto dei Segretari che dei Sotto-Segretari e Scriveri come indicato in Appendice ad ogni rispettivamente assegnate dalla inclosureta tabella

Articolo 9.^o

I Primi Presidenti, Presidenti, e Giudici sono autorizzati a nominare sulla rappresentanza dei rispettivi

610.11:39

11 Le dette nomine si faranno sulla proposizione
del Guardasigilli

610.11:39

Segretarij ed anche d' Ufficio, quando giuste cause lo esigano altri scrivani oltre il numero fissato nella detta tabella, colli stipendio assegnato nelle rispettive categorie di carico del Segretario.

Articolo 10.^o

È pure fatta facoltà ai Primi Presidenti, Presidenti e Giudici sulla rappresentanza dei Segretarij e per giusti motivi e purchè non sia per divenire ritardo nel servizio della giustizia e del pubblico di sospendere temporariamente alla nomina di alcune fra gli scrivani di cui in detta tabella.

Articolo 11.^o

3. Magistrali d'appello e Consiglieri Tribunali di prima istanza, e di Commercio e Primi Presidenti, Presidenti e Giudici potranno per giusti motivi sopra rappresentanza dei Segretarij ed anche d' ufficio revocare i detti Segretarij, Sottoscritti Segretarij e Scrivani dai loro rispettivamente nominati; in quest' caso i Segretarij dovranno proporre altri fra il numero che cura loro profisso lungo corso il quale senza che siano nelle sia proposizione, saranno nominati d' Ufficio.

Articolo 12.^o

Al cominciare della storia greca del i diritti accordati dalle reglanti tariffe ai Segretarij dei Magistrati d'Appello, Consolati, Verbucanti di prima cognizione, e di Commercio e di giudici di Abbandonamento nei nostri Stati di Terraferma per le mercanzie civili che vengono mercantile e di polizia compresi i diritti per gli imbarcanti giudicati, e quelli per le copie indistintamente saranno dovuti al Regio Erario, e riscossi per conto del medesimo.

La riscossione di delli diritti si farà con quelle norme che di concerto tra il nostro Regio Consiglieri ed il nostro Ministro e con Segretario di Stato per le quinzane saranno stabilite nel suddetto Regolamento.

Articolo 13.^o

Altrimenti però di esclusiva spettanza dei Segretarij, e si esigevano da essi per conto proprio con quelle norme che saranno in detto Regola anche prescritte il diritto di velle vettura in caso di trasporta, come se i diritti dovuti giusta le tariffe in vigore ai Segretarij per deposito di somme, per le visioni, comprese quelle contemplate nell'articolo 51.^o del Codice di procedura criminale,

i diritti proclamati dalla Carta
autografa di Enrico VIII del 26.
aprile 1534 per l'assistenza agli
atti concernenti i titoli art. 317.
318 e 319. dello stesso Codice di
procedura criminale, i diritti per
le ricerche ed i relativi certificati, e
quelli per le perquisizioni, e la
seglatura delle firme di pubblici
ufficiali.

Articolo 11.

Sui diritti dovuti al No. Avvocato,
e due o tre vice a termini
dell'art. 12 è accordato l'aggio, cioè:

o del quaranta per cento ai
segretari civili dei tribunali d'appello
di Torino, Genova, Livorno e
Varese, ed ai Segretari per civile
e per criminale del tribunale d'ap-
pello di Pavia, ai Segretari del con-
solato di Torino e del tribunale
di commercio di Genova come ad
essi ai Segretari dei tribunali di
prima istanza.

o del cinquanta per cento ai
Segretari Criminali presso i tribu-
nali d'appello di Torino, Genova,
Livorno e Varese, ai Segretari del
consolato di Pavia, ai Segretari
degli altri tribunali di commercio,
ed ai Segretari delle giudicature
di abbandimento.

Articolo 15.^o

Il suddetto aggio sarà parimenti corrisposto ai Segretari amministrativi, e nel modo indicato nel precedente regolamento.

Articolo 16.^o

Abdicando le dipendenti e l'aggio come sopra accordati ai Segretari, e la stessa ai medesimi due diritti concessi all'art. 13. saranno a carico di ogni Segretario oltre alla stipendio degli scrivani la mercede di qualsiasi commesso ed altra per cura di servizio nelle Segretarie, le quali per la provvista della carta bianca, dei rudi, registri e coperture, e loro legatura e della carta bollata richiesta per le rubriche dei registri e minutarij, come pure le spese per l'incendio, per le stampe segrete e qualsivoglia altra di Segreteria.

Articolo 17.^o

Dalla suddetta quota esonerano gli stipendj ed altri assegnamenti di cui i Segretari, Sottosegretari e Sostituti Segretari attualmente esistenti, non che la quota di partecipazione ai Segretari attribuita sulla incisione dei dritti ed emolumenti dovuti al Reale Erario a monte dei Regj. Proibelli 24 marzo 1833. e 3 Aprile 1838.

L'esperienza pure le prestazioni a titolo di finanza ed altre cose attribuite ai Segretari trascorsi soggetti sia invece il regio Erario sia in favore d'altre Segretarie o persone.

Articolo 18.^o

Gli Avvocati generali avvocati fiscali generali, avvocati fiscali ed i Presidenti dei tribunali di commercio invigilavano sugli impiegati delle rispettive Segretarie ed a che queste siano provvedute del necessario per regolare esattamente del servizio ed occorrendo vi ragguagliavano i rispettivi Magistrati, Consolati e Tribunali per quei provvedimenti che saranno del caso.

Articolo 19.^o

Nella per ora è rinnovato in ordine alle attuari dei mercanti separati dalle Segretarie in guisa che gli attuari continueranno a rinviare i diritti loro appartenenti dalle tariffe in vigore.

Articolo 20.^o

E' derogato ad ogni legge Negoziale, uso o consuetudine in contra-
dizione delle presenti disposizioni.

Basiglio

Rapporto sul progetto di legge
riguardante le Segreterie dei
Magistrati, Tribunali e Simili.

Signori

Se spesso laggiù, che pervengono in
varii punti dello Stato intorno alla
medesima materia, in molti fra i
Segretarij delle Giudicature di Mani-
mento, e ovunque in quelle, speltanti
alla terra, e alla guerra, dopo la
beppe grande d'impugnazione, che in
fatto si presentò in una fra molte
di quelle giurisdicazioni, e l'averne in
vario esecuto fra i magistrati di
corte, e in alcuni di illustri e in altri
suali, e la restituzione del lavoro
stabilito per la carica, non si ha
minimamente dello Stato, hanno una
la necessità di una riforma
che si riduca la loro in termini
di una più equa proporzione.

Una commissione appositamente
creata dal Re, nel capoluogo, e
lavorando sopra i dati stabiliti, ha
degnato fornire, e che si è veduto
essere nelle conseguenze più e meno
valute dei Segretarij, e nella intera
sione dei magistrati, intorno al pro-
sumibile, proietta nelle Segreterie
condurre, e lavorare, e di tempo, un
e giustizia, lavoro, e si è per
essere il progetto di legge, che si
lavora, e si presentò, alle deliberazioni
della Camera, coniate di una...

ragionando religiosamente in questo
specificatamente esprimono i motivi
della singola disposizione della legge,
e di varj Stati, che servono a mostra-
re la convenienza necessaria
della medesima e quanto alle proce-
dure sono uniformi, e quanto ad loro
prezetti, non che il merito e l'equità
nel futuro costituirli.

La proposta fatta che la Commis-
sione addetta è stata quella di non
concedere al Secretary il solo stipendio,
perchè la qualità di suo lavoro e la
edilità che esige, si può rendere
servizi molto più in convenienza,
di quanto si può senza pregiudizio del
prezetto, accrescere il trattamento di
un Commisario addetto come per
una parte si suppone e quantunque
in loro l'attività occupano altre
specie di tali affari, e per altra
parte se suppone, che non verrebbe di
troppo inconveniente il prezetto in tutto
di dipendere a solo trattamento del
terzo, perchè dovendo occuparsi il
caso di tante dipendenze, e senza che
che egli sia in obbligo di qualche
d'impiego di solito.

Alla Commissione per il presente
che la parte degli utili riservata
al Secretary non si usi a dolo,
minimo con qualche unum, e
che non sempre conveniente

il modo in cui le maggiori
o minori somme di prodotti si dividono
alla propria, il quadrato per gli uni,
e per gli altri il quadrato per cento.

Sei tal nome è l'epiteto di Mani-
trali, e quello dei tribunali è il
acquisizione, e di commercio, computato
lo stipendio fijo, e insieme la loro
presumibile parte dei prodotti di cui
in alcune, un trattamento si ha
da stimarsi soddisfacente, e non
meno però in rapporto in tutti loro
non quella di molte altre importanti
non meno curiose. In quanto al
fiume, quello che si vede nella
o nuova valle, non sembra a
laguardia di un paese dove si dice
danno, e gli altri conseguentemente il
vantaggio di una dipendenza fijo di
sola di loro e per loro, un aumento
da la metà dei prodotti di loro
un trattamento, parte in un'altra
un di quei lunga scegliere
ferre, incassa su alcuni il tempo
da tal specie di società ha l'aria
di società non abbia a sospirare
in danno dei privati, ma in danno
di un paese che il governo potrà
e con il suo medesimo non
ragioni che valga ad impedire,
ritardare, quello stesso, la cui
necessità sia già al tutto necessaria.

Ma per tornare, che d'ora in
avanti, quando prima si è detto

È proceduto, e compiere in seguito
una tariffa concordanza alla
qualità degli atti che si dovranno
effettuare, e dovendosi pure inda-
gare, riferire nell'ordine qui
giudice, sopra tutti i movimenti di
rimborso pure a quel tempo
l'ordinamento della liquidazione.
Non dal lato di procedura, se sia, si pi-
gliamo per le norme esistenti, perché dalla
nuova tariffa venga portata una diversa
misura e l'attuale il risultato dei prodotti
della legge che si trova nel mezzo tempo,
sia un utile esperimento per imporre le
cos'è in quom' che rimanga ad egualmente
provveduto all'interesse dei privati, e alle
giuste esigenze dell'erario.

Quindi i calcoli della Commissione base - che
allo stato della cosa, sotto tutti questi le
spese dovrebbe rimanere all'erario il
beneficio di annue lire 214870, od almeno
quello di L. 79850, supponendo che l'in-
terito non si forma in tutte le realtà. In
vece io temo, che l'amministrazione della
giustizia non debba mai essere materia di
tributo e sorgente di lucro per l'erario, ma
bisogna avvertire che forse il riordinamento
della Magistratura porterà seco la necessità
di nuove spese, e che spualmente dovrà il
Governo rivolgere i suoi pensieri a rendere
ancora migliore la rete del Giudice.

Un'altra importante variazione che
era il progetto della Commissione, è quella

dell'assegnamento fisso onde godranno per
l'avvenire; sotto segretari; i segretari sottoti-
tuti; ed anche i scrivani applicati alle
segreterie. Una classe numerosa di persone
sarà con ascetta in certo modo fra i
pubblici funzionari e liberata da quel
mero privato arbitrio a cui anzi finora
soggetta. A questa classe di persone la
speranza di poter proseguire nella carriera
sarà di sprone all'atto adempimento
dei suoi doveri e di compenso alla
sicurezza degli stipendi.

Il lavoro della Commissione, o signori,
come che testato sopra basi non del tutto
positive forse non avrà aggiunto quel
grado di perfezione che essa desiderava
di conseguire, ma il Parlamento potrà
recarri sin d'ora quelle variazioni che
stimerà convenienti nella sua struttura,
e quindi l'esperienza si condurrà in questa
parte ancora a quegli ordini più perfetti
a cui tutti sinceramente intendiamo.

15 Febb: 1869.

Prop. 14.
N. 18

Procedimenti riguardanti
la Segreteria del Mag. Trib. e Giudiz. Civ.

Reclariome

Regolare con giusta e proporzionata misura -
la retribuzione dei Secretarj dell'ordine
giudiziario ed affidare alla pubblica
amministrazione la riscossione dei redditi
delle Segreterie onde procurare al regio
larjo i mezzi di far fronte alla spesa - e'
stato lo scopo del Sommo provvedimento
col quale venne istituita la commissione
che ha ora l'onore di rassegnare la sua
relazione .

La commissione cercò di penetrare
per un sentiero non mai stato battuto
nello scandaglio di una contabilità estrema
fuora ad ogni ispezione governativa -
procurò di attingere i fonti necessari a
varie sorgenti e di assumere le più parti
isolante azioni onde il suo lavoro non
fosse informato da semplici elementi
ipotesi come lo faceva - presagire la
mancanza di appropriate statistiche ma
fate invece l'espressione la più appropiata
qualiva dei bisogni e dei mezzi di ciascuna
segreteria .

Non notavano opere ne più ponderate
ne più circostanziate ai tempi i motivi che
consigliavano al Governo l'attuazione di
un tale progetto, e nello svolgerlo in ogni
sua parte nello addentrarsi come fece nei
più minuti ragguagli la commissione -
ebbe largo campo di persuadersi della necessità

Di riformare l'antico ordine di cose per
sostituirmi un sistema che togliendo le
enormi disparità di trattamenti meglio
consuonasse coi mutamenti seguiti e
conspicci ad un tempo un solo di giustizia.

Provare il modo di provvedere con
equa distribuzione alla sorte di questi
funzionari ed alle esigenze del servizio e
non aggravare di soverchio lo Stato a cui
sopraddono straordinari carichi non sarebbe
stato possibile senza toccare ai grossi emolu-
menti delle miniere segrete; ed infatti
dai computi parziali venendo al risultato
generale si vedrà che una gran parte
del fondo sperabile per soccorrere le piccole
segreterie fu forza sottrarlo dall'insubriente
profitto che in oggi si ricava dalle segreterie
civili dei magistrati d'appello dei consolati
e della più gran parte dei tribunali di
1.^o istanza.

Contro questa sottrazione non
potrebbe valere il titolo dei ragguardevoli
uffici ad avere la pretesa di un diritto acquisito
bastando ad essa opporre quanto in proposito
promulgavasi col R. D. N. 29. del 1822. che
cioè segretarij dei magistrati, tribunali e
Giudici avrebbero solo continuato intenzionalmente
e senza nuove stipende altrimenti provviste
ad esigere i dritti loro accordati dalle
varie tariffe. Nell'aspettare fin d'
allora ai Membri della Magistratura
uno stipendio sul pubblico erario onde
cessarono dal chiedere al litigante la
ricompensa del proprio lavoro, il Senato
Legislatore aveva già in mente di attendere
ai segretarij un provvedimento che la difficoltà

dei tempi non - permise - di attuare più presto, e che una - maggiore - esperienza - ha reso oggi di una - necessità - sempre - più evidente.

Analisi dei quadri presentati
in appoggio al progetto
di legge

I quadri particolarezzati che si presentano chiariscono i principj che hanno guidato la Commissione nel suo lavoro e rendono meno necessario il diffondersi in lunghe relazioni.

Provento brutto
delle segreterie

La più grave difficoltà incontrata fu quella di stabilire sovra dati le più approssimative gli utili ed i pesi attuali delle diverse segreterie. Era questo il punto di partenza il più essenziale perché dall'esatta degli odierni calcolamenti dei segretari derivati necessariamente desumere il presumibile compenso che avrebbe il Re-tribuito nel carico degli assegnamenti fissi che andava ad aggiungersi a favore di quei funzionari.

Oggetti sa che le tariffe tuttora in vigore sono molto oscure, complicate, e soggette a mille interpretazioni, che non si ha la segreteria che non abbia la sua tariffa propria e diversa dalle altre che incerti per conseguenza debbono essere per loro natura gli elementi d'una relazione di cui finora i segretari non avevano a render conto. Ad alcuno.

È questa necessità. Dopo molti ritardi e
 richiami per si palesa nei rapporti dei
 diversi Magistrati che comunicarono al
 Ministero i chiari riscontri, osservando
 alcuni fra essi che per sola approssimazione
 era indicato il reddito di ciascuna Segreteria
 giacché uno stato inderogabilmente uniforme
 al vero non si avrebbe potuto ottenere che
 dai Segretari stessi quando alcuna minima
 secondaria non si avesse trattenuti dall'
 essere sinceri nella conoscenza dei dritti;
 Consideravano alle altre cose in molte segreterie
 esagerati i costi di giornali e spese di cancelleria
 onde celare tali costosi ed evansi lucri.
 Dovendo in ogni modo la Commissione
 risolvere questa prima questione, alla quale
 perveniva a risolvere tutti i particolari settorini
 provvisori col nome di più scrupoloso dei
 dati come sopra forniti e del soccorso della
 statistica pubblica, e con altre indagini
 indagini, di avvicinarsi il più che possibile
 alla verità riprendendo nella 1.^a tabella
 degli dati il primo indispensabile elemento
 l'ammontare cioè dei prodotti che oggi
 si riscuotono dalle diverse segreterie.

Nella seconda parte quattro colonne è indicato
 il personale attuale cioè costituito gli
 scrivani e le spese d'ufficio. Qui non si
 fece che far ricorso per sola norma i
 dati amministrativi dagli stessi Segretari;
 ma tenendo poi conto la Commissione sia
 di quanto istruivano i Magistrati
 intorno all'esagerazione dei pesi sta-
 della circostanza ben nota che alcuni
 segretari de' Magistrati e Tribunali o
 per età avanzata o per condizione di
 fortuna o per poca attitudine al lavoro

Personale attuale delle segreterie

sogliono circondarsi di persone, prezzolate, onde risparmiare la loro opera personale, che toglie limitarsi a lui indagare e studiare i diversi bisogni delle segreterie per applicare loro tutti soli mezzi di cooperazione che avessero bastato a rendere operante un'azienda del servizio.

Le più elaborate discussioni condussero a determinare il numero personale delle segreterie dei Magistrati d'Appello, Criminali e Tribunali di cognizione e di commercio nel modo appresso.

Personale proposto

1^a Dalle colonne N. 11, 12, 13. che fissano il numero e lo stipendio degli Scriveri non che le spese d'ufficio, gli uffici e le altre rimanendo a precisazione sotto dei Segretari.

2^a Dalle colonne N. 14, 16, 17. che determinano il numero e lo stipendio dei sotto segretari e sostituti segretari quale sarà d'ordinarsi corrisposto dal R. Erario.

Per ciò che concerne i Segretari delle R. Cancellerie essendo parecchie uniformi tra loro gli stipendi proposti ad'egl'egretari e loro sostituti si è voluto semplificare di molto gli stadi e le colonne bastando un rapido colpo d'occhio per rendersi ragione d'ogni risultato.

Aggio proposto sulla riscossione dei dritti

La colonna N. 2. accenna la quota dell'aggio che si propone di concedere ai Segretari, sulla riscossione dei dritti di segreteria che saranno dovuti al R. Erario.

E fu animata e profonda la discussione che insorse a questo proposito fra i diversi membri della Commissione, molti e vari erano i riflessi che facevano spingere per il sì o il meno, finché finalmente si restituirono

Aggio del ho. per %.

7 godono,

^ con aggio

isoti nel Determinare due sole quote del
10 e del 30 per % applicati alle Segreterie
secondo quanto è accennato all'art. 14. del
progetto di legge.

L'aggio del 10 per % ai Secretarij dei
Magistrati, Istti, Consolati e Tribunali
viene a formare in un collo stipendio
proposto quell'equa retribuzione che il
Governo si proponeva di conservare a
ciascuno di questi funzionari il cui ufficio
è senza dubbio molto importante e
delicato ma li proventi dei quali si
trovavano oggidì in una profonda disugu-
glianza tra di loro e fero di ogni propor-
zione col trattamento usato in riguardo
ad altre più copiose cariche.

La riunione dell'aggio e dello stipendio
presentata in alcune delle principali Segreterie
in un emolumento che a primo aspetto
semberebbe ancora troppo ragguardevole.
Ma fu d'uopo considerare.

1.° che il verbo maggiore di esso consiste
nell'aggio il quale rende a soma ripetizioni
eventuali svedendo appunto in questa
ragione di eventualità in tutti i rami
d'amministrazione spai meglio retribuiti
agli uffiziali che non quelli a stipendio fisso.

2.° che non solo oggi e forse non
saranno per qualche tempo propizio le
circostanze da rimettere l'arghe e assizioni
di dritti che in questo rancio d'indiviso soggetto
come gli altri ha un lavoro collettivamente.
Quindi se alla sottrazione che già si opera
sui pochi emolumenti viene a aggiungersi
la possibile deficienza dei proventi giudiziarii
sembra prudente di limitarsi a quel punto

ove una scopa troppo ardita potrebbe
metterlo in pericolo il servizio.

35 La parte principale dopo il nuovo
codice di procedura esige maggior opera nella
segreteria ed il risultato è troppo scarso in
proporzione perchè non bisogna porgere
ai segretari una qualche prospettiva nell'
aggiù che è promesso alla loro attività e
solerzia.

aggiù del 50 per %.

L'aggiù del 50 per % è proposto per segretari
dei Magistrati principali, piccoli tribunali
di commercio e Giudicature di Mandamento
per la evidente ragione. Se più sono cresci-
te le ispezioni più dovrà aumentare la
quota della retribuzione onde non sian-
forzati per una parte a fare questo aumento
sullo stipendio fisso, e per sorgere d'altra
parte un incoraggiamento alle ispezioni.
Quanto alla parte dei funzionari che
era finora la meno retribuita, e che trova-
generalmente nel progetto un maggioramento
di sette millesimi che è più sensibile
nelle Segreterie di Giudicature delle ultime
due classi, ed se in alcune di esse quello
pure non si verificasse sarà sempre tenuto
dai titolari in gran conto e preferito uno
stipendio determinato anche tenuto a
quella oscillante ed eventuale mese di
previdenti che non verrebbe alle famiglie
un regolare bisuicio ed è causa ben frequente
di contumaci disubbidienze.

Scrivani

Le colonne n. 11, 12, e 13 indicano il numero e
lo stipendio dei scrivani da applicarsi al
servizio della Segreteria, nonchè le spese
d'ufficio di qualunque entità e natura che
saranno a carico dei Segretari.

Nello studiare attentamente i bisogni

Di caduna Segreteria era necessario d'imporre il numero preciso di questi Privanti giacchè il loro stipendio spende sopportato dai titolari delle Segreterie ministeriali. Di prevedere acciò accito numero di qualora si fosse lasciato in arbitrio degli stessi Segretarij non fosse talvolta divenuto insufficiente al regolare andamento del servizio.

Essi erano gli stessi motivi di servizio fipato esaltato lo stipendio che a caduna di questi Privanti si doveva corrispondere dai loro capi onde aver qualche maggior cautela nella loro scelta ed impedire l'introduzione acati uffizii nelle Segreterie di soggetti troppo inutilmente contribuiti che per lo più non sono l'istantemente educati e delicati.

Spese d'uffizio

È indicato in tale norma le spese inevitabili di cancelleria a cui dove pure sopportare il Segretario, e ciò per dimostrare che con questo carico quello degli Privanti il reddito netto rimasto nelle Segreterie rimanesse adeguato all'importanza relativa della carica e la corrispondente non ha voluto, nel formare i suoi calcoli, a staccare da questa spesa dichiarata dai Segretarij tutte quelle esagerazioni di cui il più semplice scandaglio e le informazioni dei Magistrati avevano dimostrata l'evidenza.

Sotto Segretarij e Postulanti
Segretarij

Si parlerà in appresso dei Sotto Segretarij e Postulanti Segretarij indicati alla colonna 96: 16. basando anzi lo accennare che il numero di essi proposto per caduna Segreteria fu altrettanto ristretto e dalla commissione e da essa determinato con qualche ragione di causa dei singoli bisogni dell'uffizio senza averla si troppo ai bisogni dichiarati.